

**Oggetto SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO PROVINCIA DI BIELLA –
SOSPENSIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO -
PROVVEDIMENTO DI IMPOSIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

1. sospendere sino al 31/01/2022 la procedura di aggiudicazione diretta avviata con nota Prot. 12944 e nota Prot. 12945 del 30/12/2019 del contratto relativo al SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO PROVINCIA DI BIELLA;
2. di confermare l'imposizione degli Obblighi di Servizio Pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, previsti del contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL (CIG 6727889DAO), in capo all'Operatore Economico A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI - S.P.A. (C.F. 01537000026 e P.IVA 01537000026) con sede in CORSO RIVETTI GUIDO ALBERTO 8/B - 13900 BIELLA (BI).

Motivazione

Con nota Prot. 12944 e nota Prot. 12945 del 30/12/2019 veniva comunicato all'Operatore Economico ATAP AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI BI/VC (C.F. 01537000026 e P.IVA 01537000026) con sede in CORSO RIVETTI GUIDO ALBERTO 8/B - 13900 BIELLA (BI), con riferimento al Contratto di servizio relativo alla concessione dei servizi di TPL "SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO PROVINCIA DI BIELLA", giunto a scadenza (CIG 6727889DAO), l'intenzione dell'Agenzia di adottare, ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, un provvedimento di emergenza che avrebbe assunto la forma di un'aggiudicazione diretta, il cui testo si intendeva condividere con la società concessionaria del servizio.

Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento, l'Agenzia confermava l'applicazione degli Obblighi di Servizio Pubblico, previsti del contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL imponendo all'Azienda l'obbligo di osservarne i contenuti, garantendo la continuità del servizio.

Successivamente, con l'art. 92, co. 4-ter del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 il legislatore nazionale ha stabilito che "Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza".

Lo stato di emergenza, la cui conclusione era stata inizialmente prevista al 31/07/2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, successivamente prorogata al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, a seguito della

delibera di proroga del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 si concluderà il 31/01/2021, fatte salve eventuali ulteriori proroghe.

La Regione Piemonte, con DGR 7-1782 del 31/07/2020, ha approvato il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2019-2021, tenendo peraltro conto del quadro di riferimento generato dalla situazione di emergenza connessa alla pandemia legata al Covid-19.

In relazione a quanto sopra, si ritiene di poter procedere alla sospensione sino al 31/12/2022, e comunque sino allo scadere di 12 mesi dalla data di dichiarazione di conclusione dello dell'emergenza, della procedura di aggiudicazione diretta del contratto relativo al SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO PROVINCIA DI BIELLA ex dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007 fermi restando l'applicazione in capo al concessionario degli Obblighi di Servizio Pubblico previsti del contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL (CIG 6727889DAO).

Attenzione

Con successivi provvedimenti saranno adottati gli impegni di spesa conseguenti all'adozione del presente atto.

La presente determinazione è trasmessa all'Operatore Economico ATAP AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI BI/VC.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 03 dicembre 2020

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.